

*tipo B*) per i territori già tedeschi dell'Africa centrale in particolare, le cui condizioni di civiltà ed i cui precedenti internazionali esigevano che il governo e l'amministrazione ne fossero assunti da uno Stato mandatario sotto condizioni in parte contemplate già prima della guerra nei trattati internazionali relativi al bacino interale del Congo e richiamati con qualche aggiunta al Patto societario, cioè: proibizione della tratta e del traffico delle armi e degli alcoolici; garanzia della libertà di coscienza e di religione, senza altre limitazioni al di fuori di quelle imposte dal mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi; demilitarizzazione; parità di trattamento commerciale con gli altri membri della Società delle Nazioni (ex-Africa orientale tedesca, affidata all'Inghilterra; Togo e Kamerun già tedeschi, ripartiti tra Inghilterra e Francia);

*tipo C*) infine per i territori, i quali per le loro particolari condizioni demografiche o geografiche (scarsa densità di popolazione, ristrettezza di superficie, lontananza da ogni centro di civiltà oppure contiguità geografica col territorio sottoposto alla sovranità della Potenza mandataria) venivano ritenuti non poter essere meglio amministrati che sotto le leggi della Potenza mandataria come parte integrante del suo territorio, sotto riserva delle garanzie più sopra previste nell'interesse delle popolazioni indigene (ex-Africa sud-occidentale tedesca, affidata all'Unione Sud-Africana; isole già tedesche del Pacifico e Guinea già tedesca, ripartite a titolo di mandato fra Giappone, Inghilterra e Dominions britannici dell'Australia e della Nuova Zelanda).

L'attribuzione dei mandati come (qualora ciò non fosse stato oggetto di precedente convenzione fra i membri della Società) la statuizione delle clausole relative di esercizio nei singoli testi di mandato, cioè (come si esprimeva l'articolo 22 del Patto) il grado di autorità, di controllo e di amministrazione da esercitarsi dal mandatario, spettavano al Consiglio supremo delle Potenze alleate ed associate (cioè la cosiddetta Pentarchia dell'epoca, costituita dalle «Principali Potenze alleate ed associate»): Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone, uscite vincitrici dalla guerra ed in favore delle quali soltanto Germania e Turchia, nei trattati di pace del 1919 e 1923 rispettivamente, rinunciavano a tutti i loro diritti e titoli sui territori in questione; mentre l'esercizio dei medesimi doveva essere gestito «a nome della Società delle Nazioni», il cui Consiglio appunto veniva investito dal Patto societario della missione di sorvegliarne l'esecuzione servendosi all'uopo di una Commissione permanente di carattere consultivo, incaricata di ricevere ed esaminare la Relazione, che la Potenza mandataria aveva l'obbligo tassativo di mandare ogni anno alla Società delle Nazioni.

Questo, nelle sue linee schematiche, l'istituto dei mandati coloniali, di cui uno soltanto del *tipo A*) (l'Irak) è riuscito nel ventennio intercorso fra le due guerre mondiali a conseguire una più o meno integrale indipendenza e sovranità (e ciò soprattutto perchè rientrava nella politica britannica del Medio Oriente) mentre gli altri dello stesso *tipo A*) (Palestina, Siria e Libano) si dibattono oggi ancora nelle strette dominatrici delle Potenze mandatarie: a non dire di quelli di *tipo B*), degradanti verso forme più o meno larvate di dominazione coloniale diretta della Potenza mandataria; e più ancora di *tipo C*), in nulla da queste differenziatisi.

La indeterminatezza e conseguente incertezza relativa al titolare della sovranità sul territorio sottoposto a mandato (la Pentarchia? la Società delle Nazioni? le popolazioni stesse del territorio?); la mancanza d'un termine di durata massima del mandato per gli stessi mandati di *tipo A*), a non dire degli altri; il silenzio assoluto circa i modi di estinzione del mandato; la stranezza di un istituto appellantesi «mandato», ed in cui invece il mandatario doveva render conto della esecuzione del mandato non al mandante (la Pentarchia, da cui derivava il mandato) ma ad un ente da cui non aveva ricevuto il mandato (Società delle Nazioni); la platonicità della vigilanza e del controllo sull'esecuzione del mandato, affidata ad una Commissione priva, nonchè di funzioni e di poteri esecutivi di alcun genere, della stessa facoltà di ispezione *in loco*; l'attribuzione dei mandati alle Potenze coloniali più forti della Società delle Nazioni e più interessate a snaturare il carattere potenzialmente internazionale del sistema; l'obbligo della unanimità del Consiglio o della stessa Assemblea (art. 5 del Patto societario) per la validità delle loro decisioni in materia di controllo mandatario come in ogni altra; la mancanza infine e soprattutto di sanzioni per le Potenze mandatarie inadempienti: erano tutte cause (fino dal primo momento prevedibili e previste dagli intellettuali più realistici e refrattari alla seduzione delle meglio congegnate finzioni giuridiche mascheranti la cruda realtà) della degenera-

zione dell'istituto dei mandati, seppure non vuol dirsi del fallimento di esso non solo nei riguardi delle nazioni non mandatarie ma perfino delle popolazioni indigene degli stessi territori sotto mandato, alle quali nessun particolare beneficio provenne dal regime mandatario in confronto di quello di governo diretto di una Potenza sovrana del territorio.

A questo punto stavano le cose; quando la seconda guerra mondiale, con la sconfitta di Potenze sovrane o mandatarie di territori coloniali (Italia e Giappone), poneva alle Potenze vincitrici una seconda volta il problema coloniale in termini politicamente non dissimili da quelli della pace di Versailles.

La CONFERENZA di San Francisco di California, premessa della futura Conferenza generale della pace, per la quale preordinava una nuova organizzazione giuridica mondiale detta Lega delle Nazioni Unite, sostitutiva della Società delle Nazioni, creava per la soluzione del problema un nuovo sistema internazionale di governo e di amministrazione coloniale da sostituire a quello dei mandati per «territori che non si governano da sé» (così li denomina la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, nel suo pudore di evitare perfino la parola *colonie*): è il «sistema della amministrazione fiduciaria», contemplato nei Cap. XII (art. 75-85) e XIII (art. 86-91) della Carta predetta e che per brevità chiameremo *fiduciario*, a distinguerlo da quello *mandatario* contemplato dal Patto della Società delle Nazioni.

In armonia con le finalità della Lega delle Nazioni Unite esso ha per obiettivo i compiti seguenti (art. 76):

a) promuovere la pace e la sicurezza internazionale; b) promuovere il progresso politico, economico, sociale, educativo degli abitanti dei territori in questione ed il loro progressivo sviluppo verso l'autogoverno o la indipendenza a seconda delle circostanze particolari di ciascun territorio e delle sue popolazioni e i desideri liberamente espressi di queste, come delle statuizioni dell'accordo per l'amministrazione del territorio in questione; c) incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, sesso, linguaggio o religione, come pure il riconoscimento della interdipendenza dei popoli tutti della terra; d) assicurare l'uguaglianza di trattamento nelle materie sociali, economiche, commerciali per tutti i membri delle Nazioni Unite ed i loro nazionali, come pure per questi ultimi nell'amministrazione della giustizia.

Il sistema si applica (art. 77) ai seguenti territori: a) territori precedentemente sotto mandato; b) territori eventualmente staccati da Stati nemici in seguito e come risultato della seconda guerra mondiale; c) territori volontariamente posti sotto il sistema da Stati responsabili della loro amministrazione. Del nuovo esperimento faranno quindi praticamente le spese gli antichi mandati giapponesi (per quegli inglesi, francesi e dei Dominions britannici sarà questione solo di mutamento di titolo) e le antiche colonie italiane (Somalia, Eritrea, Libia); in quanto il vecchio Impero etiopico, incorporato dopo la conquista italiana nell'Africa Orientale Italiana dell'epoca (1936), è già di fatto e di diritto restaurato nella sua indipendenza, e l'antico possedimento italiano del Dodecanesso più che probabilmente esulterà in tutto o in buona parte dal sistema fiduciario, quale che sia la Potenza cui verrà attribuito; non senza la possibilità però, e non forse la probabilità, che qualche Potenza coloniale minore (Belgio, Olanda, Portogallo) sia «invitata» (eufemismo diplomatico corrispondente ad «obbligata») a fare qualche piccolo sacrificio del suo sproporzionatamente vasto dominio extra-europeo sull'altare della «pace e sicurezza internazionale» ad essa garantite dalle Potenze mondiali.

I termini della tutela internazionale e correlativa amministrazione fiduciaria, come ogni modifica od emendamento dei medesimi per ogni singolo territorio da porsi sotto il sistema, cioè il *testo dell'accordo fiduciario*, vengono concordati (art. 79) dagli Stati direttamente interessati, compresa in questi la Potenza mandataria nel caso di territori tenuti prima sotto mandato da un membro delle Nazioni Unite (con ciò automaticamente il Giappone è escluso); ma, per essere validi, devono essere approvati dall'Assemblea generale (art. 85), a meno che non si tratti delle cosiddette *aree strategiche* per le quali invece (art. 83) è competente al riguardo il Consiglio di Sicurezza, cioè l'organo esecutivo supremo della Lega delle Nazioni Unite. Il *testo dell'accordo* deve contenere le norme, in base alle quali il territorio sotto tutela deve essere amministrato, e l'attribuzione di esso all'*Autorità amministratrice* (art. 81); la quale (per lo stesso art. 81) può essere uno o più Stati della organizzazione delle Nazioni Unite o la organizzazione stessa. Ne risultano così tre tipi di amministrazione fiduciaria, che per brevità e comodità di terminologia potremo dire: *individuale*.